



VINCENZO AMATO ARCHITETTO

VIA FRA' BARTOLOMMEO 11, 50132 FIRENZE - TEL. 055/5000731- e-mail: kbvamato@tin.it

ONE MORE S.R.L.

Legale rappresentante: LORENZO RAMONDA

PROGETTO:

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA H2 APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/09/2007 Art.17 comma 1 lett.c DPR 86/2008 COMUNE DI REANA del ROJALE - Udine

Allegato 4

Schema di convenzione

DATA
18/07/2013

ELABORATO N°
Allegato 4

REVISIONE

DISEGNATO

FOGLIO

PARTICELLA

N° 15 NCEU del comune
di Reana del Rojale

9 - 44 - 47 - 263
539 - 956 - 542

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

VINCENZO AMATO ARCHITETTO

COMMITTENTE: ONE MORE S.R.L.

Legale rappresentante: LORENZO RAMONDA

TIMBRO RELATIVO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

COMUNE DI REANA DEL ROJALE - Sig. Lorenzo Ramonda, legale rappresentante della Ditta ONE MORE s.r.l. di Udine

Repubblica Italiana

L'anno duemilatredecim, il giorno del mese di nel mio ufficio sito in via, innanzi a me dott.

sono comparsi i Signori:

- 1)nato ail....., impiegato tecnico, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva ed in rappresentanza del Comune di Reana del Rojale con sede in Reana del Rojale (UD) via del Municipio,n.-18 codice fiscale e partita I.V.A. 00466880309, tale nominato dal Sindaco del suddetto Comune con provvedimento in data 09.01.2001,prot. n.215, munito dei poteri per la stipula del presente atto ai sensi dell'art.22, comma 4, del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 ed in esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Reana del Rojale in data....., n. Reg....., Delibera che in copia conforme all'originale, previa espressa dispensa dei comparenti del darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) - sig. RAMONDA Lorenzo, residente a Tricesimo, via della Resistenza,16, legale rappresentante della Ditta ONE MORE s.r.l. con sede in Udine, via Ledra 108, P.I. 02210090300, proprietaria dei fondi distinti in Mappa N.C.T. del Comune di Reana del Rojale al Foglio 15 con i mappali nn. **9-44-47-263-539-956-542**.

Il comparso di cui al punto 2) dichiara:

- di essere proprietario, per complessiva superficie pari a 45.097 mq;
- che i beni immobili oggetto del presente atto costituiscono bene della società succitata;
- che lo stesso ha chiesto, al Comune di Reana del Rojale, l'approvazione di un progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di Iniziativa Privata, interessante i terreni di sua proprietà sopra specificati;
- che i suddetti terreni, secondo il vigente P.R.G.C. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 20/07/1999 e confermata l'esecutività della stessa con deliberazione della Giunta Regionale n. 2699 del 06/09/1999, pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29/09/1999, ed in ultima analisi il Piano Comunale di Settore del Commercio per la grande distribuzione costituente Variante n° 24 al PRGC , approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 28/01/2010, sono compresi in Zona produttiva commerciale "H2" ;
- che il progetto è stato adottato, dal Consiglio Comunale del Comune di Reana del Rojale nella seduta del 22,02,2007.con delibera n 05, esecutiva a termini di legge;
- che il suddetto P.R.P.C. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36. del 29,09,2007 esecutiva a termini di legge e regolarmente pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Reana del Rojale.
- che è stata presentata Variante non sostanziale al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata (in riferimento ai criteri previsti dall'art 63 comma 5 lettera a dalla L.R. 5/2007 approvato con DPR 86/2008 e specificatamente in base all'art. 17 comma 1, lett c, lett g, del medesimo DPR) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Reana del Rojale da una parte, e la succitata Ditta di cui al punto 2) proprietaria, di seguito indicata come "Ditta lottizzante" dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra la Ditta lottizzante ed il Comune di Reana del Rojale per l'attuazione del P.R.P.C. di iniziativa privata citato in premessa, ed interessante i terreni siti in Comune di Reana distinti in Mappa N.C.T. al Foglio 15 con i mappali nn. 9-44-47-263-539-956-542- che avverrà in conformità alle norme della presente convenzione e secondo il progetto costituito da relazione tecnica, norme di attuazione, tavole di progetto, asseverazioni e documentazione, redatto dal dott. arch. Vincenzo Amato con recapito in Firenze, via Fra Bartolommeo n11, facenti parte del P.R.P.C. approvato e depositato presso il Comune di Reana del Rojale e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 CESSIONI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta lottizzante, in relazione al disposto dell'art.28 della Legge Urbanistica sopraccitata, con il presente atto si impegna, per sé, eredi ed aventi diritto a cedere gratuitamente, su richiesta dell'Amministrazione comunale, al Comune di Reana del Rojale le seguenti aree inerenti le opere di urbanizzazione primaria:

- sedime della viabilità esistente a nord e di servizio al comparto, per una superficie complessiva di circa 896,00 mq;
- marciapiedi che delimitano la viabilità di servizio, per una superficie complessiva di che varia circa 110,00 mq.

ART. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta lottizzante, in relazione sempre al disposto dell'art. 28 della Legge Urbanistica e sue modificazioni integrazioni e varianti di cui sopra, con il presente atto si impegna per sé, eredi e aventi causa, ad eseguire a proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primaria, di seguito descritte:

- la realizzazione dell'innesto con la sr13;
- la sistemazione del manto bituminoso del tratto di viabilità esistente a nord;
- la costruzione del marciapiedi lungo il lato meridionale della citata viabilità;
- la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo il marciapiedi ;
- la realizzazione della fognatura parallelamente alla sr13, con innesto al nuovo tratto di collegamento all'impianto di sollevamento (STf), recentemente realizzato e collocato all'interno della Particella 957, suddeto impianto a sua volta risulta collegato al collettore fognario del Comune di Tricesimo, mentre la rete di smaltimento delle acque meteoriche sarà convogliata direttamente al Rio Tresemane.;
- la realizzazione degli allacciamenti alle reti tecnologiche esistenti (elettrica, telefonica e idrica).

La superficie di tali aree potrà subire modeste variazioni a seguito dei rilievi catstali per la redazione dei frazionamenti.

Tutte le suddette opere dovranno essere costruite in conformità agli elaborati tecnici ed al preventivo di spesa redatti a cura e spese della Ditta lottizzante sulla base del progetto di massima preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale.

La ditta lottizzante si impegna ad adeguare le opere di urbanizzazione secondo gli schemi funzionali previsti dal progetto di ristrutturazione dell'asse della traversa urbana SR13 Pontebbana, inseriti nel PRUSST (Programma di Riqualficazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio).

Il sistema accesso e uscita sulla traversa urbana SR 13 Pontebbana è da considerarsi indicativo.

La Ditta lottizzante si impegna a realizzare la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria secondo le prescrizioni dell'FVG Strade.

ART. 4 TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

La Ditta lottizzante si impegna a richiedere le necessarie autorizzazioni e concessioni per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, sia pubbliche che private, **nell'ambito della naturale durata del Piano**

La concessione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale previa presentazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare, a firma di tecnici abilitati, redatti in armonia con le previsioni di cui agli elaborati tecnici, facenti parte del PRPC in argomento.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia, la facoltà di far apportare ai progetti le modifiche che si rendessero necessarie per la miglior riuscita delle infrastrutture in argomento.

Tali progetti esecutivi, dovranno conseguentemente riportare l'approvazione in linea tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'esecuzione delle opere potrà avvenire solo a concessione ottenuta e comunque sotto la sorveglianza del predetto Ufficio Tecnico; il collaudatore, nominato nei termini e nei modi stabiliti al successivo art. 6 ed i competenti organi comunali hanno facoltà di vigilare sulla corretta esecuzione di tali opere, di conseguenza dovrà essere consentito il libero accesso ai cantieri di lavoro al predetto collaudatore e al personale incaricato dall'Amministrazione per tutti gli accertamenti tecnico-sanitari che possono rendersi necessari a garanzia della buona esecuzione dell'opera.

In caso di mancata esecuzione delle opere descritte al precedente art. 3, il Comune potrà incamerare la corrispondente somma avvalendosi della cauzione di cui al successivo art. 12 per l'esecuzione d'ufficio delle opere stesse.

A tal fine la Ditta lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione medesima nel modo più ampio, con espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziaria e stragiudiziale da chiunque notificata.

ART. 5 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E CESSIONE DI AREE, MANUFATTI ED IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

a) La Ditta lottizzante si impegna a provvedere a sue cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti e manufatti, già specificati nel precedente articolo 3), fino al loro trasferimento al Comune di Reana, nei termini stabiliti dal successivo comma.

b) La Ditta lottizzante, ultimate le infrastrutture e dopo la presentazione al Comune del verbale di ultimazione e certificazione della regolare esecuzione delle opere, si impegna a cedere e trasferire senza corrispettivo, al Comune di Reana, su semplice richiesta dello stesso, i manufatti e gli impianti di urbanizzazione primaria, nonché le aree destinate a strada come indicato nella tavola specifica del progetto di lottizzazione.

Con il passaggio di proprietà delle viabilità e degli impianti, verranno trasferiti a carico del Comune di Reana del Rojale anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi.

La cessione delle opere di urbanizzazione primaria sarà eseguita a collaudo effettuato ed approvato con le modalità di cui al successivo art.6 e comunque dopo l' adeguamento previsto dall' art. 3.

Per tutte le opere di urbanizzazione primaria che restano di proprietà della Ditta lottizzante, la stessa si obbliga ad assicurare a proprie cure e spese la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Si intende pertanto che il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni occorrenti a persone, animali e cose entro il perimetro delle suddette aree private.

ART. 6 COLLAUDO E TRASFERIMENTO DELLE OPERE

Il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 3 dovrà essere effettuato dopo la presentazione al Comune della comunicazione della data di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria da un collaudatore incaricato dall'Amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori. Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a totale carico della Ditta lottizzante.

Unitamente alla presentazione della richiesta di collaudo, da effettuarsi da parte della ditta lottizzante,

dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- copia del frazionamento catastale approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Udine;
- certificato di regolare esecuzione di tutte le opere, con allegati certificato di conformità alle norme CEI e verbale di misurazione della messa a terra degli impianti elettrici, verbale di prova di pressione e portata degli idranti installati, verbale di prova di messa in carico e tenuta della rete di acquedotto, verbale di collaudo della rete del gas metano approvato dall'ente gestore, autorizzazione all'esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica del Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia, Sezione II - Interferenze elettriche di Trieste. Tutta la documentazione dovrà essere firmata da tecnici abilitati.

La Ditta lottizzante si impegna a cedere e trasferire, senza corrispettivo, al Comune di Reana del Rojale, su semplice richiesta dello stesso, i manufatti e gli impianti di urbanizzazione primaria, nonché le aree destinate a spazi pubblici e le aree eventualmente interessate da rettifiche e allargamenti stradali, come indicato nella tavola del P.R.P.C./P.A.C.

Con il passaggio di proprietà delle aree delle strade, degli impianti e dei servizi verranno trasferiti a carico del Comune di Reana del Rojale anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi.

La cessione delle opere di urbanizzazione primaria sarà eseguita dopo la presentazione al Comune di

Reana del Rojale del certificato di collaudo e l'approvazione dello stesso.

Per tutte le opere che resteranno di proprietà della ditta lottizzante, la stessa si obbliga ad assicurare a propria cura e spese la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Si intende che il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni occorrenti a persone, animali e cose entro il perimetro delle suddette aree private.

ART. 7 SPESE PER LE OPERE, IMPIANTI E MANUFATTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La spesa che la Ditta lottizzante deve sostenere per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3, viene stabilita agli effetti della cauzione di cui al successivo art. 12, in presunte Euro 151836,96 più I.V.A. di Legge, corrispondente all'importo delle opere previste determinata sulla base del costo dei materiali e della manodopera di cui al computo metrico estimativo di spesa allegato al progetto del P.R.P.C. oggetto del presente atto, redatto secondo il prezzario Regionale F.V.G. relativo ai lavori pubblici., e la dove non è stato possibile , è stato applicato un prezzo ritenuto congruo e in linea con il mercato .

ART. 8 OPERE ED AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

La ditta lottizzante si obbliga, con il presente atto, a corrispondere al Comune di Reana del Rojale, all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, la quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria, attinenti alla lottizzazione, secondo le aliquote in vigore al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.

L'importo di detti oneri potrà essere pagato secondo le modalità definite dal Comune di Reana del Rojale prima del rilascio di ogni singola concessione edilizia.

A tale proposito è consentito alla Ditta lottizzante di trasferire agli eventuali acquirenti l'onere di cui al presente articolo.

La ditta lottizzante si obbliga, con il presente atto, a corrispondere al Comune di Reana del Rojale, il contributo sul costo di costruzione, secondo le aliquote in vigore al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie in ciascun lotto.

A tale proposito è consentito alla ditta lottizzante di trasferire agli eventuali acquirenti l'onere di cui al presente articolo. L'importo di detti oneri potrà essere pagato secondo le modalità definite dal Comune di Reana del Rojale prima del rilascio di ogni singola concessione edilizia.

Opere di allacciamento a pubblici servizi

1) La ditta lottizzante si impegna a corrispondere direttamente agli Enti preposti, la somma dovuta per la realizzazione delle opere necessarie ai relativi allacciamenti alle reti di distribuzione previste all'interno della lottizzazione con le reti esistenti.

2) Opere di allacciamento alla rete fognaria.

La ditta lottizzante si impegna ad eseguire a proprie cure e spese quelle opere necessarie per allacciare alla fognatura stradale (quando esistente) ciascun lotto, nonché di realizzare la rete di smaltimento delle acque meteoriche lungo la viabilità. I relativi lavori dovranno esser eseguiti in conformità ai progetti approvati.

ART. 9 CAUZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E OPERE DI ALLACCIAMENTO

In caso di mancata od irregolare esecuzione, anche parziale, dei versamenti e delle opere descritte ai precedenti articoli, il Comune potrà incamerare la corrispondente somma avvalendosi della cauzione di cui al successivo Art.12, per l'esecuzione d'ufficio delle opere stesse.

A tal fine la Ditta lottizzante autorizza sin d'ora il Comune a disporre della cauzione medesima nel modo più ampio con espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale da chiunque notificata.

ART. 10 DISTRIBUZIONE EDILIZIA E VOLUMETRICA DEGLI EDIFICI

L'edificazione sull'area del piano di lottizzazione deve avvenire secondo la distribuzione edilizia volumetrica e gli allineamenti e le prescrizioni edilizie risultanti dalla relazione tecnica e dalle norme di attuazione, nonché dalle tavole del predetto piano costituenti parte del predetto P.R.P.C. con precisazione che le indicazioni riportate su dette tavole devono intendersi indicative e non vincolanti, e, comunque, in conformità alle normative vigenti all'atto dell'edificazione.

Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde compatibilmente con l'utilizzazione dei lotti.

ART. 11 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

Le concessioni edilizie per l'attuazione delle previsioni del progetto urbanistico della lottizzazione sono rilasciate, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, solo dopo l'approvazione dei progetti e l'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria che l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessari per rendere agibile l'area oggetto di urbanizzazione.

La ditta lottizzante dovrà quindi ottenere la concessione ed iniziare i lavori per tali opere prima del rilascio della concessione per la realizzazione degli edifici e provvederà alla loro completa realizzazione prima del rilascio del certificato di agibilità dei costruendi fabbricati.

ART. 12 GARANZIE DELLA DITTA LOTTIZZANTE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta lottizzante con la presente convenzione, ed in particolare modo della perfetta esecuzione di tutte le opere previste nell'art. 3 e salvo quanto successivamente prescritto, viene rilasciata a favore del Comune di Reana del Rojale una garanzia fidejussoria per una somma pari al 100% dell'importo globale stimato con il computo metrico estimativo di massima per le opere di urbanizzazione primaria, di competenza della Ditta lottizzante, oltre all'I.V.A. di legge.

La fidejussione di cui sopra, su richiesta della Ditta lottizzante verrà via via ridotta in relazione ai progressivi adempimenti degli obblighi assunti, connessi alla progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed ai versamenti, tenendo anche conto, per la parte delle prestazioni ancora da eseguire, del loro residuo costo in rapporto all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali ISTAT.

La Ditta lottizzante inoltre si obbliga:

a) ad integrare il valore della fidejussione, rispetto all'importo indicato, nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici anzidetti;

b) a reintegrare - entro e non oltre otto giorni dalla richiesta del Comune di Reana del Rojale - la fidejussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienza, nelle forme stabilite dai precedenti Artt. 4-8.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti dal precedente Art.6 per la verifica di corrispondenza e per i collaudi delle opere di urbanizzazione, verrà svincolata la fidejussione totale e residua.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempienza da parte della Ditta lottizzante ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Sindaco potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio delle concessioni edilizie nella zona interessata dalla inadempienza, con formale preavviso di giorni 15 (quindici). Inoltre, trascorso detto preavviso senza risultato, il Sindaco stesso potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di urbanizzazione non eseguiti a spese della Ditta lottizzante, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione d'ufficio, saranno revocati i provvedimenti di sospensione delle concessioni edilizie.

ART. 14 RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie sull'entità o sull'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Ditta lottizzante con la presente convenzione, per la loro risoluzione si farà ricorso all'arbitrato.

Il Collegio arbitrale sarà composto da una persona nominata dal Presidente del Tribunale di Udine e da altri due membri, dei quali uno di nomina della Ditta lottizzante.

Le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

ART. 15 TRASFERIMENTO DEI LOTTI E ADESIONE DEI LOTTISTI ALLA CONVENZIONE

Nel caso che la Ditta lottizzante alieni le aree convenzionate, la medesima si impegna a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune di Reana del Rojale e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione, e che gli acquirenti stessi restano responsabili in solido verso il Comune nell'assunzione degli oneri succitati. La predetta circostanza dovrà risultare dall'atto di alienazione unitamente all'impegno del nuovo proprietario che sarà così formulato: "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Reana del Rojale dalla Ditta lottizzazione in data Repertorio n. registrata ilal n° e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Udine in data n° accertandone i relativi effetti formali e sostanziali".

Di tale trasferimento dovrà essere effettuata comunicazione al Comune di Reana del Rojale.

ART. 16 TRASCRIZIONE E SPESE

La Ditta lottizzante si impegna a provvedere a proprie cure e spese alla trascrizione del presente atto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale eventualmente spettante e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della Ditta lottizzante che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia, e specialmente quelle previste dall'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10, nonché dell'art. 1, 3° comma e dagli artt. 10-11 della Tariffa all. A, parte 1^a del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 634, dall'art. 7 della stessa tariffa e dall'art. 1 della Legge 28 giugno 1943 n° 666.

Sono altresì a carico della Ditta lottizzante le spese relative al picchettamento, alla misurazione ed al frazionamento delle aree da cedersi, nonché le spese derivanti dalla pubblicazione degli atti inerenti al P.R.P.C. sul B.U.R..

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto, e conseguenti, faranno carico alla Ditta lottizzante ed ai suoi aventi causa.

ART. 17 ACCETTAZIONE CONDIZIONI

La Ditta lottizzante accetta le condizioni indicate nella presente convenzione, senza riserva alcuna, impegnandosi alla rigorosa osservanza delle stesse.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutti gli allegati al P.R.P.C. e pertanto dispensano me notaio dal darne lettura.

Atto da me ricevuto, da me letto ai comparenti che da me interpellati lo approvano ed in conferma me lo sottoscrivono.

Consta di n fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione supagine e alcune righe della.....